



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA AZIENDALE DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI CARD ELETTRONICA
(BADGE) E MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI
CIG N. 68059217AD**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa aziendale, riservato al personale dipendente di Alto Vicentino Ambiente s.r.l., da erogarsi sia mediante l'utilizzo di card elettronica (badge) presso una rete di locali convenzionati nel territorio dell'Alto Vicentino, sia mediante ticket cartacei.

Il numero del personale avente diritto, alla data di pubblicazione del bando di gara, è pari a 191 unità.

Non è ammesso l'uso di carte ricaricabili o similari, in quanto le tessere oggetto del presente appalto non devono rappresentare titoli di credito o comunque contenere valori monetari a scalare mano a mano che vengono utilizzate.

ART. 2 – VALORE DEI PASTI

Nel periodo di durata del contratto (due anni), il quantitativo presunto di pasti da somministrare mediante card elettronica (badge) è di circa 21.250 per un valore nominale di €/cad. 8,00; il quantitativo presunto di ticket cartacei è di circa 43.600 per un valore nominale di €/cad. 1,00.

La stima di entrambi i suddetti valori é stata elaborata sulla base del numero di dipendenti attualmente in servizio; pertanto, il numero di pasti effettivamente somministrati e/o di ticket cartacei effettivamente erogati potrebbe subire delle variazioni, per difetto e/o per eccesso in relazione al personale realmente avente diritto.

Nel prezzo offerto dal concorrente si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato e dalla restante documentazione di gara.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 2 (due) decorrenti dalla data di consegna del servizio.

AVA si riserva la facoltà di ripetere il servizio per 1 (uno) ulteriore anno, agli stessi patti e condizioni contrattuali; in tal caso, comunicherà per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto entro 60 giorni prima della sua naturale scadenza. In mancanza, il contratto terminerà alla scadenza biennale, senza che l'appaltatore nulla possa pretendere.

L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di anni 3 (tre), mentre la stazione appaltante, alla scadenza del primo biennio non è vincolata a proseguire con il contratto.

Al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'appaltatore dovrà in ogni caso garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento. In tal caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto del contratto per il periodo di durata dello stesso (due anni) è pari a € 213.600,00 oltre IVA di legge.

L'importo complessivo presunto massimo del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi a € 320.400,00 oltre IVA di legge per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'eventuale periodo di rinnovo del contratto per un ulteriore anno come definito all'art. 3.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

5.1 - Servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante utilizzo di card elettronica (badge)

L'appaltatore dovrà garantire ad Alto Vicentino Ambiente la fruizione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'utilizzo di card elettroniche (badge) - del valore nominale di €/cad. 8,00 - accettate presso una rete di locali convenzionati dotati di appositi terminali (POS).

In sede di gara, il concorrente dovrà dimostrare di avere già convenzionato un numero minimo inderogabile di esercizi come indicato nella tabella sottostante (colonna A).

Il soggetto aggiudicatario del servizio, nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, dovrà convenzionare un numero minimo inderogabile di esercizi commerciali, di modo che alla medesima data, il numero dei locali convenzionati risulti almeno pari a quelli indicati nella tabella sottostante (colonna B). In caso di mancato rispetto dell'obbligazione di cui al presente capoverso, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che si è classificato secondo in graduatoria.

L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà provvedere a convenzionare gli esercizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

Il numero di esercizi convenzionati dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a inserire nel circuito, in costanza di contratto, ed agli stessi prezzi, patti e condizioni, gli ulteriori locali che Alto Vicentino Ambiente, sulla base delle proprie necessità ritenesse opportuno convenzionare.

Comune	COLONNA A Numero esercizi convenzionati in fase di partecipazione alla gara		COLONNA B Numero esercizi convenzionati alla stipula del contratto	
	Minimo		Minimo	
	Locali	Gdo	Locali	Gdo
Arsiero	0	0	1	0
Bassano del Grappa	2	2	4	4
Cogollo del Cengio	0	0	1	1
Marano Vicentino	1	0	2	1
Santorso	1	0	2	1
Schio entro un raggio di 2 km dalla sede legale AVA	2	1	3	2
Schio oltre il raggio di 2 Km dalla sede legale AVA	4	2	6	4
Thiene	2	1	4	2
Piovene Rocchette	1	0	2	1
Velo D'Astico	1	0	2	1
Villaverla	1	0	2	1
Zanè	1	1	2	2
Totale parziale	16	7	31	20
Totale complessivo	23		51	

L'appaltatore sarà tenuto a fornire ad AVA una quantità sufficiente di card elettroniche (badge) preconfigurate (pari al numero del personale in forze) e fornire, su richiesta di AVA, ulteriori per sostituzione o per nuove assunzioni.

Le card elettroniche in formato badge consentiranno la registrazione dei pasti, con la distinzione infra specificata, e saranno fornite ad AVA debitamente configurate e già personalizzate con i seguenti dati minimi:

- denominazione: Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI);
- nome, cognome e (se esistente) numero matricola dell'utilizzatore;
- numero del badge.

Le card dovranno essere adattabili alle particolari esigenze organizzative di AVA e dovranno consentire, di norma, la consumazione di n. 1 pasto giornaliero in una fascia oraria definita da AVA, secondo differenti modalità di fruizione successivamente comunicate all'appaltatore dall'Ufficio Risorse Umane.

All'interno degli esercizi convenzionati dovranno essere installati, a cura e spese dell'appaltatore, idonei apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro) per ricevere il pagamento della prestazione erogata agli aventi diritto mediante l'utilizzo di badge.

AVA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti degli apparati di acquisizione dei dati di tipo elettronico (POS, terminali o altro) installati presso gli esercizi convenzionati.

In ogni caso, l'appaltatore dovrà prevedere, in caso di malfunzionamento del badge oppure degli apparati elettronici di acquisizione dati, una modalità alternativa di pagamento della prestazione erogata dall'esercizio convenzionato, tale comunque da non chiedere l'anticipazione del prezzo da parte dell'utilizzatore del buono pasto.

Saranno interamente a carico dell'appaltatore tutti i costi relativi al sistema di gestione informatico-elettronico, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fornitura badge;
- installazione/manutenzione apparati elettronici di acquisizione dati presso gli esercizi convenzionati;
- collegamento telefonico/telematico;
- programma informatico di gestione e controllo del servizio nel corso di esecuzione.

In nessun caso, l'appaltatore o gli esercizi con esso convenzionati potranno assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del buono pasto elettronico, né potranno rifiutarsi di erogare il servizio.

Il pasto minimo giornalmente garantito, presso ogni esercizio convenzionato, dovrà essere articolato prevedendo almeno due dei seguenti menù:

- primo o secondo caldo, contorno, acqua e caffè;
- piatto unico (freddo o caldo), acqua e caffè;
- panino, dessert, acqua e caffè;
- pizza, acqua e caffè.

I menù dovranno essere variati nel corso della settimana.

5.2 - Servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa mediante utilizzo di buoni pasto cartacei

L'Appaltatore dovrà consegnare un numero di buoni pasto cartacei - del valore nominale di €/cad. 1,00 - sulla base di uno specifico ordine inoltrato dal Responsabile di contratto o suo delegato, secondo le modalità di seguito disciplinate.

Il facsimile, i contenuti e la veste tipografica dei buoni pasto cartacei forniti dovranno essere approvati da AVA; in ogni caso, gli stessi dovranno recare:

- la ragione sociale ed il codice fiscale della Società di emissione;
- l'intestazione di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI);
- numero progressivo, valore nominale, periodo di validità (periodo minimo non inferiore ai dodici mesi) del buono pasto;
- la dicitura: “il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”;
- appositi spazi in bianco per firma e data di utilizzo, apposizione del timbro dell'esercizio convenzionato.

L'ordine per la richiesta di buoni pasto potrà essere inoltrato dall'Ufficio Risorse Umane di AVA tramite email o tramite portale web dell'appaltatore; l'ordine conterrà i seguenti dati:

- quantità di buoni pasto;
- sede di consegna dei buoni pasto,
- altro (se ritenuto necessario al perfezionamento dell'ordine).

La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dall'invio dell'ordine da parte di AVA.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro 7 (sette) giorni solari dalla specifica richiesta, alla sostituzione dei buoni pasto che risultassero deteriorati e quindi non più utilizzabili, o che presentassero errori di stampa.

L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei buoni pasto non utilizzati dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza degli stessi. In tal caso, l'appaltatore dovrà emettere nota di accredito. La stessa disciplina verrà applicata ai buoni pasto cartacei inutilizzati allo scadere del contratto.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni indicate nel presente paragrafo rispetto ai termini ivi previsti, sarà facoltà di AVA applicare le penali previste contrattualmente.

L'appaltatore è altresì obbligato a:

- garantire che i buoni pasto diano luogo, presso gli esercizi convenzionati, a prestazioni di servizio alternativo di mensa, pari al valore parametrico del buono medesimo;
- fornire l'elenco dei locali presso cui i buoni pasto possono essere utilizzati, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo la facoltà di modificarlo per effetto della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta dei clienti stessi, con preavviso di almeno un mese;
- fornire, a richiesta, un elenco periodico dei buoni utilizzati con indicazione dei locali e della data di utilizzo;
- fornire apposito software per la gestione degli ordini e la trasmissione dei dati.

Si precisa che in ordine al servizio sostitutivo di mensa aziendale diffusa (sia mediante utilizzo di card elettronica sia mediante utilizzo di buoni pasto cartacei), AVA sarà esonerata da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata.

ART. 6 – PIANO DI CONTROLLO

L'appaltatore dovrà attivare un piano di controllo finalizzato a verificare la qualità del servizio, la qualità e la quantità di cibo somministrato da ciascun esercizio convenzionato, la tipologia dei menù somministrati. L'appaltatore dovrà effettuare almeno n. 1 controllo per anno (decorrente dalla stipula del contratto) presso ciascuno degli esercizi convenzionati.

Entro 12 mesi dalla stipula del contratto e, periodicamente con cadenza annuale, l'appaltatore dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante una relazione contenente l'esito dei controlli.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'appaltatore con le modalità ritenute più idonee, anche con visita presso gli esercizi convenzionati. Eventuali irregolarità e/o inadeguatezze riscontrate saranno comunicate all'appaltatore per l'adozione delle idonee misure di risoluzione delle non conformità, che dovranno essere successivamente comunicate ad AVA.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 da valutarsi sulla base dei criteri di valutazione sottoelencati, per un totale complessivo di punti 100:

a) punteggio tecnico (fattore ponderale 55)

Id criterio	Descrizione	Punti	
A	rete di esercizi da convenzionare	20	
	- entro un raggio di 2 km dalla sede legale di AVA		sub- valore 18
	- oltre un raggio di 2 km dalla sede legale di AVA		sub-valore 2
B	piano di controllo:	15	
	- numero dei controlli annui		sub-valore 4
	- qualità dei controlli		sub-valore 11
C	sconto incondizionato verso gli esercenti	10	
D	termini di pagamento agli esercizi convenzionati	10	
Totale punteggio criteri di natura qualitativa		55	

b) punteggio economico (fattore ponderale 45)

Id criterio	Descrizione	Punti
E	ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto	45
Totale punteggio criteri di natura quantitativa		45

L'attribuzione dei punteggi avverrà con riferimento ai seguenti criteri:

A - Rete di esercizi da convenzionare (fattore ponderale 20)

Sarà assegnato un punteggio sino a un massimo di 20 punti al concorrente che si impegna a convenzionare un numero di esercizi “locali” (ad esclusione della Grande Distribuzione – GdO) superiore rispetto a quello minimo inderogabile previsto in sede di stipula (31).

Il punteggio sarà così articolato:

Ubicazione esercizi commerciali	Punteggio tecnico
entro il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA	3 punti per ogni esercizio commerciale aggiuntivo rispetto al minimo fino a max 18 punti
oltre il raggio di 2 km dalla sede legale di AVA	2 punti assegnati al concorrente che si impegna ad attivare il maggior numero di convenzioni

B- Piano di controllo (fattore ponderale 15)

Sarà assegnato un punteggio sino a un massimo di 15 punti al concorrente che avrà offerto il miglior piano di controllo quali-quantitativo.

Il punteggio sarà così articolato:

	Punteggio tecnico
Numero di controlli anno	2 punti per ogni per ogni controllo aggiuntivo presso ogni esercizio convenzionato, rispetto al numero minimo inderogabile (1 per anno) fino a max 4 punti
Modalità di espletamento dei controlli	11 punti

Per il sub-criterio “modalità di espletamento dei controlli”, il punteggio sarà assegnato attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

C- sconto incondizionato verso gli esercenti (fattore ponderale 10)

Il concorrente dovrà indicare lo sconto percentuale che applicherà agli esercizi convenzionati su ogni prestazione erogata. A pena di esclusione, non sono ammesse offerte con sconto inferiore al 4% (quattro percento) o superiore all'8% (otto percento).

La formula per la valutazione di tale parametro è la seguente:

$$C_i = (S_{max} - S_i) / (S_{max} - S_{min})$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

S_i = sconto incondizionato sul valore nominale del buono offerto dal concorrente i-esimo;

S_{max} = sconto massimo dell' 8% ammesso;

S_{min} = sconto minimo del 4% ammesso.

Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che avrà ottenuto il coefficiente C_i più elevato (C_{imax}); agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio ottenuto con la seguente formula: C_i diviso C_{imax} moltiplicato per il fattore ponderale.

D- termini di pagamento agli esercizi convenzionati (fattore ponderale 10)

Il punteggio massimo è attribuito al concorrente che si impegna a pagare gli esercenti convenzionati, liquidandone le fatture nel minor termine assoluto (espresso in giorni). Agli altri concorrenti verrà attribuito un minor punteggio secondo la seguente formula: offerta migliore diviso per offerta in esame moltiplicato per il fattore ponderale.

E - ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto (fattore ponderale 45)

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il ribasso più vantaggioso. Alle altre offerte è attribuito il minor punteggio determinato dalla formula: ribasso offerto diviso ribasso massimo offerto moltiplicato per il fattore ponderale.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il maggiore punteggio, sommando quelli ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica.

Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate, limitate, parziali o in aumento.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

Il concorrente resterà vincolato con la presentazione dell'offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile sia in sede penale, per danni a persone o cose che dovessero derivare per qualsivoglia motivo – anche per cause di forza maggiore - dall'esecuzione del servizio sia per la parte di contratto svolta direttamente, sia per la parte svolta dagli esercizi convenzionati, tenendo sollevata AVA da ogni conseguenza diretta o indiretta.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre polizza di assicurazione con primaria impresa di assicurazione, a copertura di tutti i rischi inerenti l'esecuzione del contratto di

appalto e per tutta la durata del medesimo, con massimali adeguati e, in particolare, a copertura dei rischi inerenti la somministrazione di cibi e bevande in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere anche l'estensione della garanzia agli esercizi convenzionati.

ART. 9 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato a misura. Il corrispettivo dell'appalto sarà calcolato sulla base del prezzo unitario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto sul valore nominale dei buoni pasto. Nel predetto prezzo si intendono compresi tutti gli oneri previsti nei documenti di gara. Pertanto, il prezzo unitario si intende offerto dall'aggiudicatario in base a calcoli di sua propria convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. L'aggiudicatario non avrà quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del servizio.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà su presentazione di regolari fatture, emesse alla fine di ciascun mese di riferimento. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dal relativo report mensile in formato aperto (excel) – da inviare comunque entro e non oltre il terzo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di riferimento - indicante le seguenti informazioni minime: nome e cognome del dipendente, numero della card elettronica, data e orario della consumazione, esercizio convenzionato, valore nominale del pasto.

La liquidazione avverrà, a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni data fattura fine mese. Ogni fattura dovrà riportare il riferimento al contratto di appalto e al codice CIG assegnato.

Trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture la stazione appaltante provvederà a verificare che l'appaltatore sia in regola con i seguenti adempimenti:

- regolarità contributiva prevista per gli enti assicurativi e previdenziali (DURC);
- regolarità relativa alle imposte e tasse.

ART. 11 – PENALITÀ

AVA si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'appaltatore, con le modalità ritenute più idonee anche con visti presso gli esercizi convenzionati.

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di ripristinare il rispetto delle clausole contrattuali.

A tutela dell'efficiente e corretto svolgimento del servizio, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 100,00 (cento/00) per ogni episodio qualora non mantenga nel periodo di validità del contratto il rispetto del numero offerto di esercizi convenzionati, salvo che ciò risulti obiettivamente impossibile per cause non imputabili all'appaltatore;
- € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo qualora non provveda, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, a rimuovere o comunque risolvere i guasti o gli errori di funzionamento del sistema;
- € 100,00 (cento/00) per ogni episodio qualora risulti impedita, per fatti, atti, accadimenti, riconducibili o imputabili al sistema di gestione del servizio o all'esercizio convenzionato, la possibilità di avvalersi del buono pasto;
- € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo qualora il recapito dei badge/buoni pasto cartacei avvenga oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di AVA.

Con riguardo all'applicazione di eventuali penali, AVA procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dalla sua rilevazione; l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi (sabato incluso) dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate.

L'importo delle penali eventualmente applicate sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata.

In ogni caso, le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

In caso di contestazione di gravi o ripetute inadempienze, AVA si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

ART. 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Cauzione provvisoria.

All'atto di presentazione dell'offerta è richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di presentazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere prodotta anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria definitiva.

La cauzione provvisoria costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2, c.c.;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare in favore della stazione appaltante la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora il soggetto concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

La garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al d.m. 12.03.2004, n. 123 e dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese, con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzi non ancora costituiti, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio e sottoscritta dalle stesse.

Cauzione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all'art. 93, comma 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.

Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per le Imprese in possesso di apposite certificazioni, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria e definitiva, è ridotto nelle percentuali e alle condizioni indicate nel medesimo articolo. Al fine di usufruire del beneficio di riduzione dovrà essere presentata copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto alle condizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio nei termini pattuiti;
- b) mancata stipula o cessazione di convenzioni nel numero minimo inderogabile previsto, salva obiettiva impossibilità per cause non imputabili all'appaltatore;
- c) gravi e continue inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore;
- d) cessione del contratto;
- e) fallimento o procedure concorsuali dell'appaltatore;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) ogni altra causa di risoluzione prevista dalle norme vigenti.